

PROTOCOLLO D'INTESA

Linee guida sulle modalità di segnalazione/denuncia all'Autorità Giudiziaria Ordinaria e Minorile



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI TRENTO**



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI ROVERETO**



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI
DI TRENTO**



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

PREMESSA

Il presente protocollo nasce dall'avvertita esigenza di dettare linee guida uniformi rivolte a tutte le scuole dell'infanzia e istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie che insistono sul territorio della Provincia autonoma di Trento, concernenti le modalità di denuncia e/o segnalazione all'Autorità giudiziaria ordinaria e minorile nei casi in cui gli operatori scolastici, nell'esercizio delle proprie funzioni, vengano a conoscenza di possibili situazioni riconducibili a reati perseguibili d'ufficio, commessi da o in danno di studenti, oppure, di situazioni di pregiudizio, relative ad alunni minorenni che, pur non integrando in astratto fattispecie penalmente rilevanti, evidenziano segnali indicatori di un disagio dell'alunno, verosimilmente ricollegabili ad un contesto familiare carente, problematico o scarsamente accudente, tale da rendere necessario un intervento dell'Autorità giudiziaria al fine di valutare l'adozione di provvedimenti a tutela del minore.

AMBITO DI OPERATIVITA'

Il presente protocollo si applica a tutte le scuole di ogni ordine e grado della Provincia Autonoma di Trento, a partire dalle scuole dell'infanzia fino alle scuole secondarie di secondo grado, sia pubbliche che paritarie. Le procedure operative ivi descritte verranno adeguate in relazione alla specifica organizzazione delle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate nonché delle istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie.

Sotto il profilo terminologico ogni riferimento a studente ed alunno nel contesto scolastico è da intendersi riferito al bambino nel contesto educativo, parallelamente ogni riferimento al personale scolastico è da intendersi riferito alle figure corrispondenti nella scuola dell'infanzia.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- artt. 331, 332 c.p.p. (denuncia da parte di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio e contenuto della denuncia);
- art. 357, 358 c.p. (nozione di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio);
- artt. 361, 362 c.p. (omissione di denuncia);
- art. 329 c.p. (obbligo di segreto);
- Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, c.d. Convenzione di Lanzarote, ratificata con Legge 1.10.2012 n. 172;
- Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, c.d. Convenzione di Istanbul, ratificata con Legge 27.6.2013 nr. 77;
- D. Lgs. n. 212 del 2015 in recepimento alla direttiva del Parlamento Europeo n. 29 del 2012 relativa alle norme minime in materia di diritti assistenza e protezione delle vittime di reato;
- L. 19/7/2019 n. 69 (Codice Rosso sulla tutela delle vittime di violenza domestica e di genere e successive modifiche ed integrazioni L. n. 134/2024, L. n. 122/2023 e L. n. 168/2023);
- DL 15 settembre 2023, n. 123, c.d. Decreto Caivano;
- art. 1 L. 216/91 (potere di segnalazione dei servizi sociali, degli enti locali, delle istituzioni scolastiche e dell'autorità di pubblica sicurezza);
- art. 9 c.1 L.184/83 (minorenni in stato di abbandono);
- art. 403 c.c. (dovere delle autorità amministrative di collocare in via d'urgenza in luogo sicuro minori materialmente o moralmente abbandonati, prima dell'intervento dell'Autorità Giudiziaria).
- Legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5;
- Legge provinciale 21 marzo 1977 n. 13

DENUNCIA DI REATI COMMESSI DA, O IN DANNO DI STUDENTI

1. REATI PROCEDIBILI D'UFFICIO

L'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria o ad altra autorità che abbia l'obbligo di riferire a questa (Forze dell'ordine) sussiste in capo agli operatori scolastici, quali incaricati di un pubblico servizio, in tutti i casi in cui gli stessi, nell'esercizio delle proprie funzioni, vengano a conoscenza di un reato commesso da o in danno di uno studente, sottoposto alla propria vigilanza, che sia procedibile d'ufficio¹.

¹ **Art. 331 c.p.p.:** "I pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio [c.p. 358] che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. La denuncia è presentata o trasmessa **senza ritardo** al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette **senza ritardo** la denuncia al pubblico ministero".

Tenuto conto delle caratteristiche del contesto educativo e scolastico in cui si opera, della circostanza che nella prevalenza dei casi gli studenti che frequentano le scuole cui il presente protocollo si rivolge sono minorenni e che gli stessi maturano principalmente in un contesto domestico afferente alla sfera familiare, i principali e più frequenti reati procedibili di ufficio, di cui l'operatore scolastico potrebbe venire a conoscenza e rispetto ai quali ha l'obbligo di riferire, senza ritardo, all'Autorità giudiziaria sono:

- Maltrattamenti in famiglia ex art. 572 c.p. in forma sia diretta, fisica e/o psicologica, che assistita²;
- Atti persecutori ex art. 612 bis c.p. c.d. stalking³;
- Abuso dei mezzi di correzione ex art. 571 c.p.⁴
- Violenza sessuale aggravata ex art. 609 bis e 609 ter c.p.⁵;
- Atti sessuali con minorenne ex art. 609 quater c.p.⁶;
- Corruzione di minorenne ex art. 609 quinques c.p.⁷
- Adescamento di minori ex art. 609 undecies c.p.⁸;
- Prostituzione minorile ex art. 600 bis c.p.⁹;

2 Art. 572 c.p. “Chiunque maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi.” Rientrano nell'ipotesi di maltrattamento sia le forme di violenza fisica che psicologica subite direttamente o a cui il minore ha assistito in ambito familiare in quanto poste in essere da un genitore o altro adulto della famiglia in danno dell'altro genitore, fratello, sorella etc. (c.d. violenza assistita)

3 Art. 612 c.p. “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. Si procede d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio”.

4 Art. 571 c.p. “Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi.”

5 Art. 609 bis, 609 ter e 609 septies c.p. “Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. a pena stabilita dall'articolo 609 bis è aumentata di un terzo se i fatti ivi previsti sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni 18. La pena stabilita dall'articolo 609 bis è aumentata della metà se i fatti ivi previsti sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici. La pena è raddoppiata se i fatti di cui all'articolo 609 bis sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci. Si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 609 bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto; se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza. ;

6 Art. 609 quater c.p. “Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609 bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto: 1) non ha compiuto gli anni quattordici; 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

67 Art. 609 undecies c.p. “Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater 1, 600 quinques, 609 bis, 609 quater, 609 quinques e 609 octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

78 Art. 609 quinques c.p. “Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chiunque fa assistere una persona minore di anni quattordici al compimento di atti sessuali, ovvero mostra alla medesima materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali”.

89 Art. 600 bis c.p. “È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque: 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000(4).

- Pornografia minorile ex art. 600 ter c.p.¹⁰;
- Detenzione o accesso a materiale pedopornografico ex art. 600 quater c.p.¹¹
- Lesioni personali aggravate ex art. 582 e 585 c.p.¹²;
- Minacce gravi ex art. 612 co. 2 c.p e art. 339 c.p. (ad es. commesse con armi o da più persone riunite o travisate)¹³;
- Violazione degli obblighi di assistenza familiare ex art. 570 c.p.¹⁴

2. SOGGETTO SU CUI GRAVA L'OBBLIGO DI DENUNCIA.

L'obbligo di trasmettere formalmente la denuncia all'Autorità giudiziaria competente grava sul Dirigente scolastico, in quanto soggetto che per legge ha la rappresentanza legale dell'istituto scolastico all'esterno, ma, in generale, è a carico di ciascun operatore scolastico che abbia notizia o percezione diretta o indiretta di un fatto astrattamente qualificabile come reato perseguibile d'ufficio, commesso da o in danno di uno studente sottoposto alla propria vigilanza.

Pertanto, l'insegnante o l'operatore scolastico (collaboratore scolastico, coordinatore pedagogico, psicologo scolastico etc.) che viene a conoscenza di un reato commesso da, o nei confronti di un alunno sottoposto alla sua vigilanza, né da immediata comunicazione al Dirigente scolastico, anche in forma scritta, trasmettendo allo stesso una dettagliata relazione in merito ai fatti appresi.

Il Dirigente scolastico, di concerto con il personale scolastico (insegnanti, collaboratori scolastici, coordinatore pedagogico, psicologo scolastico etc.) che abbia raccolto la segnalazione, o che abbia avuto diretta percezione ed osservazione del fatto costituente reato, provvede, senza ritardo – e, quindi, nel più breve tempo possibile - a trasmettere la denuncia di reato alle Forze dell'Ordine (Comando Stazione dei Carabinieri, Commissariato della Polizia di Stato o Polizia Locale) che provvederanno poi a trasmettere la denuncia all'AG competente o, in alternativa, direttamente all'Autorità giudiziaria competente (Procura della Repubblica di Rovereto o di Trento, a seconda del luogo ove il fatto astrattamente configurabile come reato commesso in danno dell'alunno sia stato

⁹¹⁰ **Art. 600 ter c.p.** “Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

¹⁰¹¹ **Art. 600 quater c.p.** “Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a euro 1.549.

¹¹¹² **Art. 582 e 585 c.p.** “Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si procede tuttavia d'ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità

12

¹³ **Art. 612 e 339 c.p.** Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno) è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a 1.032 euro. Se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno. Si procede d'ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, ovvero se la minaccia è grave e ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.

¹⁴ **Art. 570 c.p.** “Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbandone una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa da 10 € a 1032 €”.

consumato o Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni Trento in caso di fattispecie di reato commessa da studente minorenni).

La denuncia/segnalazione di reato trasmessa a soggetti istituzionali diversi da quelli indicati (ad esempio ai Servizi Sociali), ancorché a loro volta tenuti alla denuncia, non assolve al relativo obbligo di legge.

3. MODALITA' OPERATIVE.

L'operatore scolastico che viene a conoscenza, nell'espletamento della propria attività professionale di un fatto astrattamente qualificabile come reato procedibile d'ufficio commesso in danno di un proprio studente, per confidenza diretta o indiretta, oppure a seguito di elaborati scritti, disegni o per effetto della osservazione diretta di lesioni o di altri indicatori fisici o comportamentali sintomatici di abusi o maltrattamenti

DOVRA':

- Limitarsi ad ascoltare l'alunno, con un ascolto empatico, accogliente e non giudicante, favorendo un racconto spontaneo e il più possibile libero da parte dello stesso, evitando di porre domande suggestive, tese a suggerire la risposta o ad influenzarne il contenuto (es. è vero che il papà ti ha picchiato più volte?);
- Prendere nota, immediatamente dopo l'ascolto, di data, ora, luogo in cui questo è avvenuto, nonché delle espressioni e delle parole precisamente utilizzate dallo stesso per descrivere l'evento, dello stato d'animo in cui versava l'alunno nel momento della confidenza resa (se piangeva, se appariva turbato, intimorito etc.), delle condizioni fisiche in cui si trovava con particolare riferimento alla presenza visibile di lividi, ecchimosi o altri segni riconducibili a possibili forme di violenza o maltrattamenti;
- Darne immediata e circostanziata comunicazione, con una relazione scritta, al Dirigente Scolastico perché trasmetta la denuncia all'AG competente.

NON dovrà:

- Informare la famiglia del minore quando sussistano gravi elementi di pregiudizio riconducibili al contesto familiare stesso dell'alunno in cui sono avvenuti i fatti;
- Contattare la persona indicata dal minore quale presunto autore dell'abuso o del maltrattamento al fine di chiedere chiarimenti;
- Indagare sulla veridicità dei fatti, procedendo a plurime e ripetute audizioni dello studente;
- Effettuare alcuna indagine interna, ad esempio sentendo altri studenti sui medesimi fatti, ispezionando cellulari etc.

4. FORMA E CONTENUTO DELLA DENUNCIA.

La denuncia va fatta per iscritto e non può, in nessun caso, essere anonima, dovendo essere sottoscritta dal Dirigente scolastico.

Deve essere analitica e il più possibile dettagliata, con l'indicazione dei dati anagrafici completi dell'alunno vittima, o autore del reato perseguibile d'ufficio astrattamente configurato, del contenuto di quanto direttamente appreso, o osservato dall'operatore scolastico sull'alunno, senza alcuna rielaborazione o interpretazione, riproducendo il più fedelmente possibile il dato oggettivo e le parole testuali utilizzate dall'alunno, dando conto dei segnali comportamentali ed emotivi osservati durante il racconto reso, oltre che di eventuali segni esterni oggettivamente visibili riconducibili a possibili abusi e/o maltrattamenti.

Alla denuncia andrà, altresì, allegata la comunicazione/relazione scritta redatta dall'operatore o dagli operatori scolastici che sono direttamente venuti a conoscenza del fatto astrattamente qualificabile come reato.

Alla denuncia del Dirigente scolastico andranno allegati eventuali scritti, disegni ed elaborati da cui sono emersi indizi rilevatori della condizione di abusi o maltrattamenti; messaggistica/mail/video, spontaneamente esibiti dallo studente, o di cui il personale scolastico sia altrimenti venuto in possesso e che appare utile a ricostruire quanto appreso.

Andranno, altresì, fornite dalla Scuola - se possibile - informazioni ulteriori in proprio possesso circa eventuali certificazioni di patologie fisiche e psichiche, disabilità o bisogni educativi speciali da parte dell'alunno attenzionato, la circostanza, se nota, che il nucleo familiare di origine sia già seguito dai competenti Servizi Sociali, o che il minore sia già seguito dalla Neuropsichiatria infantile o dal Servizio di Psicologia clinica, se siano già stati adottati nei confronti dello stesso e della sua famiglia provvedimenti da parte dell'AG (ad esempio provvedimenti di separazione dei genitori, affidamento, adozione, collocamenti in comunità/casa famiglia, ordini di protezione, misure cautelari di divieto di avvicinamento etc.).

Nella denuncia andrà fornita una breve descrizione circa la personalità e condotta scolastica dell'alunno anche nei rapporti con gli altri studenti e gli insegnanti, il riferimento al profitto e ad eventuali variazioni di rendimento scolastico e alla continuità della frequenza scolastica, oltre che dei rapporti tra la Scuola e i genitori dello stesso.

5. DESTINATARI DELLA DENUNCIA DI REATI PERSEGUIBILI D'UFFICIO.

La denuncia con la quale il Dirigente scolastico segnala all'A.G. un fatto astrattamente configurabile come reato perseguibile d'ufficio **commesso in danno di uno studente** dovrà essere trasmessa

- Alle Forze dell'Ordine (Comando Stazione dei Carabinieri, Commissariato della Polizia di Stato o Polizia Locale) che provvederanno poi a trasmettere la denuncia all'AG competente.

Oppure

- Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovereto se il fatto è stato commesso da maggiorenne in luogo rientrante nella competenza territoriale della Procura di Rovereto, come da tabella allegata (allegato n. 1), che svolgerà le indagini nei confronti dei soggetti maggiorenni autori del reato;
- Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento se il fatto è stato commesso da maggiorenne in luogo rientrante nella competenza territoriale della Procura di Trento, come da tabella allegata (allegato n. 1), che svolgerà le indagini nei confronti dei soggetti maggiorenni autori del reato;
- Se la vittima del reato è uno studente minorenni, la denuncia andrà altresì trasmessa, in modo congiunto, anche alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Trento che avrà la competenza ad occuparsi della tutela del minore, adottando i provvedimenti ritenuti più opportuni anche incidenti sulla potestà genitoriale (doppia segnalazione);
- Qualora il presunto autore del reato sia un soggetto di minore età (es: fratello ancora minorenni) il fatto andrà segnalato unicamente alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni.

In presenza di denuncia avente ad oggetto un **fatto/reato commesso da studente maggiorenne quando questi aveva già compiuto la maggiore età**, la denuncia andrà trasmessa o alle Forze dell'Ordine, o unicamente alla Procura della Repubblica ordinaria territorialmente competente.

In caso di doppia segnalazione, gli Uffici di Procura ordinaria e minorile coordineranno le loro rispettive attività, scambiandosi tutte le informazioni utili e concordando sin dall'inizio del procedimento le opportune iniziative, volte, da un lato, a tutelare la vittima del reato e, dall'altro, ad assicurare la tempestività delle indagini e la corretta acquisizione delle prove.

Si riportano di seguito i riferimenti dei destinatari delle denunce/segnalazioni e dei referenti cui potere rivolgersi per eventuali chiarimenti:

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trento	Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rovereto	Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Trento
<p>Largo Luigi Pigarelli 1</p> <p>PEC</p> <p>segreteria.centrale.procura.trento@giustiziacert.it</p> <p>Telefono: 0461-200111</p> <p>Referente: Sost. Proc. dott.ssa Nadia La Femina</p>	<p>Corso Antonio Rosmini 65/A</p> <p>PEC</p> <p>penale.procura.rovereto@giustiziacert.it</p> <p>anticamera.procuratore.procura.rovereto@giustizia.it</p> <p>Telefono: 0464-451696 M.llo G. Palmero e Ass. E. Menapace (anticamera del Procuratore)</p> <p>Referente: Proc. Dott.ssa Orietta Canova</p>	<p>Via Antonio Rosmini 71</p> <p>PEC</p> <p>civile.procmin.trento@giustiziacert.it</p> <p>penale.procmin.trento@giustiziacert.it</p> <p>Telefono: 0461-237221</p> <p>Referente: Sost. Proc. Min. dott. Alessandro Magnolo</p>

6. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA DENUNCIA/SEGNALAZIONE.

Successivamente alla trasmissione alla Procura della Repubblica competente di una denuncia di un fatto/reato perseguibile d'ufficio:

- Il Dirigente scolastico e gli insegnanti che hanno avuto contezza del fatto potranno essere sentiti dal Pubblico Ministero e dalla polizia giudiziaria, su delega del Pubblico ministero, come persone informate sui fatti, ai sensi degli articoli 351 e 370 c.p.p., al fine di meglio dettagliare e precisare i fatti per i quali si procede. Gli stessi potranno essere citati come testimoni nel successivo processo che dovesse instaurarsi nel caso di esercizio dell'azione penale e di instaurazione di un giudizio dibattimentale;

- Laddove dovesse rendersi necessaria una audizione protetta in forma riservata dell'alunno minorenni da parte del Pubblico ministero o della Polizia giudiziaria delegata, con l'assistenza di un ausiliario/consulente tecnico psicologo o neuropsichiatra infantile, ai sensi degli articoli 351 e 362 c.p.p., il Dirigente scolastico si impegna a collaborare con la PG e l'AG competente mettendo a disposizione un locale idoneo all'interno del proprio istituto, individuando, per lo svolgimento dell'atto, modalità atte a tutelare lo stato di benessere del minore e a garantirne la riservatezza. Restano a carico dell'AG procedente la predisposizione della strumentazione informatica necessaria per l'audio videoregistrazione e verbalizzazione della audizione e la nomina dello psicologo.
- L'istituto scolastico che ha inoltrato la denuncia/segnalazione non avrà alcun riscontro né comunicazione da parte dell'AG e della PG in merito allo svolgimento e all'esito delle indagini preliminari nel rispetto della segretezza delle stesse;
- Il Dirigente scolastico e il relativo personale si asterrà dal porre in essere attività di indagine interna al proprio istituto al fine di non compromettere l'esito delle indagini svolte dall'Autorità giudiziaria, se non previo raccordo e di intesa con quest'ultima.

7. REATI PROCEDIBILI A QUERELA

Nei casi in cui gli operatori scolastici, quali incaricati di un pubblico servizio, nell'esercizio delle proprie funzioni, vengano a conoscenza di un reato commesso da o in danno di uno studente, sottoposto alla propria vigilanza, che sia procedibile a querela, non sussiste, per legge, l'obbligo a carico degli stessi di trasmettere denuncia all'Autorità giudiziaria, ma ciò non esclude che possano valutare l'opportunità di segnalare comunque il fatto all'AG competente.

In particolare, ciò potrebbe accadere in relazione all'ipotesi – normalmente procedibile a querela - della diffusione illecita di immagini a contenuto sessualmente esplicito di cui all'art. 612 ter c.p. c.d. *Revenge porn*, o all'ipotesi di diffamazione a mezzo Internet/ Social Network di cui all'art. 595 co. 3 c.p. – sempre procedibile a querela - realizzata attraverso la circolazione tra più studenti di immagini, o video anche a contenuto sessuale, o che riportino scene di violenza¹⁵: in casi che denotino una particolare gravità, tenuto conto del grado di pregiudizio per la persona offesa e della diffusione nel contesto scolastico della condotta, il Dirigente scolastico valuterà l'opportunità di trasmettere ugualmente la denuncia/segnalazione all'Autorità giudiziaria.

In ogni caso, va tenuto in considerazione come per diversi reati procedibili a querela la presenza di alcune circostanze aggravanti, o la connessione con altri reati procedibili d'ufficio è idonea a far

¹⁵ () **Art. 612 ter c.p.** “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque dopo averli realizzati o sottratti, in via, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere provati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 5.000 euro a 15.000 euro.

La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li in via, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare nocumento.

La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizioni di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

mutare il regime di procedibilità in reati procedibili d'ufficio sicché, in casi di dubbia interpretazione, la denuncia va sempre, in via prudenziale, trasmessa denuncia all'Autorità giudiziaria competente.

DENUNCIA DI REATI COMMESSI DA STUDENTI MINORENNI

Laddove l'operatore scolastico, nell'esercizio delle proprie funzioni, venga a conoscenza di eventuali ipotesi di reato che coinvolgono solo minorenni, quali autori e vittime del fatto oggetto di denuncia, il dirigente scolastico procederà al trasmettere la denuncia in forma scritta esclusivamente alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Trento, seguendo le medesime indicazioni e modalità operative precedentemente indicate.

In linea generale, i principali fatti costituenti reato commessi da studenti minorenni di cui l'operatore scolastico può venire a conoscenza nell'esercizio della propria attività professionale e per i quali sussiste la procedibilità d'ufficio, con conseguente obbligo di denuncia sono:

- Detenzione e cessione a qualunque titolo di sostanze stupefacenti ex art. 73 DPR 309/90 (ad esempio attività di spaccio effettuata da studenti all'interno o nelle adiacenze della scuola o comunque nel contesto scolastico);
- Danneggiamento ex art. 635 co.2 c.p. (ad esempio, atti vandalici, imbrattamenti o deterioramenti di beni immobili o mobili appartenenti all'istituto scolastico);
- Condotte commesse attraverso Internet o social network quali diffamazioni, molestie, minacce, diffusione illecita di materiale a contenuto sessualmente esplicito, che si inseriscono nei fenomeni sociali di bullismo e cyber bullismo. Nel caso di bullismo uno o più minori attuano azioni violente e intimidatorie (per es. molestie verbali, aggressioni fisiche, persecuzioni) nei confronti di una vittima. Nel caso di cyber bullismo l'autore del fatto tiene condotte intimidatorie e/o lesive della dignità della vittima con messaggi, immagini, video offensivi condivisi sulla rete e, in particolare, sui social network.

Anche il tale ipotesi sussiste l'obbligo di denunciare i fatti alla Procura Minorile secondo le forme precedentemente indicate e sarà il P.M. a valutare se il fatto descritto rientri in un'ipotesi di reato procedibile d'ufficio.

A tal fine, atteso il carattere particolarmente subdolo dei descritti fenomeni, nella segnalazione si dovrà avere particolare cura nel riportare tutte le notizie a disposizione sul fatto segnalato e sui minori coinvolti, permettendo così al P.M. di cogliere anche le dinamiche relazionali descritte dal segnalante.

La segnalazione dovrà avere luogo anche nel caso in cui il fatto sia stato segnalato alle Forze dell'Ordine dai genitori dello studente vittima del fatto denunciato, essendo il contributo offerto dal personale scolastico fondamentale per ottenere una ricostruzione quanto più completa di quanto occorso.

SEGNALAZIONE DI SITUAZIONE DI PREGIUDIZIO

1. SITUAZIONE DI PREGIUDIZIO ATTUALE O POTENZIALE.

La Procura per i minorenni, quale organo di promozione e tutela dei diritti dei minori, svolge le proprie funzioni anche in materia civile intervenendo laddove sia rilevata una "situazione di pregiudizio". La nozione di "situazione di pregiudizio" si riferisce a tutte quelle situazioni in cui il minore sia esposto dai genitori:

- ad un cattivo esercizio della responsabilità genitoriale;
- ad una condotta noncurante;
- ad un ambiente familiare carente, scarsamente accudente o problematico;
- ad episodi di maltrattamento e/o di abuso.

In simili circostanze la finalità della segnalazione è quella di comunicare al P.M. l'esistenza della condizione di disagio rilevata e, a tal fine, il segnalante dovrà limitarsi a riferire i comportamenti, le

confidenze e le altre evidenze manifestatesi nella relazione con il minore in ambito scolastico, anche compendiando tale descrizione con proprie osservazioni, consentendo, così, al Pubblico Ministero di cogliere la situazione di allarme percepita dal personale scolastico.

Lo scopo della segnalazione non è volto a stabilire la presunta veridicità o meno del dubbio nutrito sulla sussistenza di una situazione di pregiudizio, trattandosi di un'attività di competenza esclusiva del Pubblico Ministero. Pertanto, ulteriori approfondimenti assunti di iniziativa dal docente non solo non rientreranno nell'orbita degli oneri riferibili allo stesso ma, soprattutto, potrebbero configurare pericolose interferenze idonee ad alterare la genuinità del ricordo del minore.

Difatti i minori di età e, soprattutto, i bambini “*ricordano raccontando*”, in quanto il loro ricordo è ricostruito attraverso la narrazione. Vi è, pertanto, il rischio che nei racconti con il personale scolastico il ricordo di quanto accaduto sia influenzato non solo dalla ripetizione di ciò che egli ha già narrato ma anche dalla rielaborazione del fatto con persone adulte. Dunque, laddove l'adulto intervenga per aiutare lo studente a selezionare e a organizzare certi ricordi vi è la possibilità che gli stessi vengano modificati o deformati.

Per tali motivi il docente, nel rapportarsi ad un alunno, dovrà:

- ascoltare l'alunno una sola volta;
- evitare di esprimere giudizi personali sulle azioni descritte e sulle persone coinvolte;
- evitare di porre domande che suggeriscono la risposta (c.d. domande suggestive).

2. QUANDO EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE.

Il nostro ordinamento prevede dei casi particolari in cui è obbligatoria una segnalazione alla Procura Minorile, tra questi:

Segnalazione obbligatoria:

- quando un minore si trova in situazione di abbandono ai fini della eventuale dichiarazione del suo stato di adottabilità, ai sensi dell'art. 9, comma 1, legge 184/83 ⁽¹⁶⁾;
- quando un minore è moralmente o materialmente abbandonato o allevato in locali insalubri o pericolosi oppure da persone che, per negligenza, immoralità, ignoranza o altri motivi, sono incapaci di provvedere alla sua educazione ai sensi dell'art. 403 c.c. ⁽¹⁷⁾.

In tutti gli altri casi in cui emerga una situazione di pregiudizio la segnalazione, pur non essendo obbligatoria, appare nondimeno opportuna e doverosa.

Si fa riferimento, in particolare, a tutte quelle situazioni in cui vi sia da parte del docente una motivata preoccupazione rispetto alla condizione di benessere psicofisico, attuale o potenziale, e si valuti che l'azione di supporto non possa essere assicurata tramite gli ordinari interventi di sostegno o con un mero richiamo dei genitori.

Segnalazione facoltativa:

Si tratta di casi in cui si rilevi:

- uno stato di grave sofferenza del minore;
- la presenza di una disfunzionale alterazione dei rapporti familiari con ricadute (attuali e verificabili) sulla salute e/o serenità psicofisica dei figli;
- un rifiuto reiterato e immotivato di interventi di cura, di sostegno e l'incapacità da parte dei genitori a riconoscere la sofferenza dei figli e i bisogni educativi;
- l'acquisizione di concrete notizie di grave pericolo per il minore sulla base di scritti, disegni o confidenze ricevute.

16) Art. 9, comma 1, legge 184/83: *Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità debbono riferire al più presto al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio. [...]*

17) Art. 403 c.c.: *Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova esposto, nell'ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua incolumità psico-fisica e vi è dunque emergenza di provvedere, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione. [...]*

Si rimanda all'allegato n. 2 per una elencazione dei principali indicatori della presenza di una situazione di pregiudizio.

3. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE.

La segnalazione dovrà essere sottoscritta dal Dirigente Scolastico e dovrà contenere:

- i dati anagrafici completi del minore e dei genitori (compresi eventuali recapiti telefonici);
- una descrizione oggettiva ed esaustiva degli elementi di pregiudizio osservati o appresi senza interpretazione alcuna, riportando il più fedelmente possibile le frasi e le parole del minore senza nulla aggiungere o modificare;
- indicazione delle persone al corrente dei fatti oggetto della segnalazione;
- eventuali episodi rilevanti ai fini della valutazione dello stato di disagio/malessere dell'alunno;
- descrizione del contesto familiare di appartenenza del minore (sulla base delle informazioni note);
- iniziative già intraprese dalla scuola (confronto con i genitori, proposte di aiuto);
- eventuali osservazioni.

Il Dirigente non dovrà informare i genitori dell'avvenuta segnalazione, né sentirli in merito ai fatti appresi, anche qualora non siano loro gli autori dei fatti oggetto di segnalazione, in quanto potrebbero verificarsi possibili ripercussioni sul minore (p.es. pressioni dei genitori sul minore volte a ritrattare quanto riferito) nonché possibili interferenze sull'attività di indagine disposta dalla Procura Ordinaria o Minorile. Per tali ragioni il Dirigente e il personale scolastico dovranno evitare di condividere il contenuto della segnalazione con soggetti terzi.

La segnalazione dovrà essere depositata in forma telematica e, solo eccezionalmente, potrà essere autorizzato il deposito tramite P.E.C.

Nel caso in cui la situazione di pregiudizio esprima anche un'ipotesi di reato si dovrà procedere ad una **“doppia segnalazione”** sia nei confronti della Procura Ordinaria (che svolgerà le indagini nei confronti

dei soggetti maggiorenni autori del reato), sia nei confronti della Procura Minorile (che svolgerà gli accertamenti rispetto alla responsabilità genitoriale dei soggetti coinvolti).

4. QUANDO NON EFFETTUARE LA SEGNALAZIONE.

Non è opportuno segnalare all'Autorità Giudiziaria le situazioni di indigenza o di temporanea inidoneità dell'ambiente familiare a far fronte ai bisogni materiali e morali del minore, ovvero nei casi in cui, nell'ambiente domestico, non si avvertano problematiche derivanti da specifiche condotte pregiudizievoli di matrice familiare.

Tali situazioni, difatti, andranno fronteggiate con interventi di sussidio assicurati, nell'ambito della beneficenza, da parte del Servizio Sociale territorialmente competente.

Per i casi meno allarmanti di condotta pregiudizievole dei genitori è anche possibile rivolgersi direttamente al Servizio Sociale che valuterà, poi, l'opportunità di trasmettere o meno una segnalazione alla Procura della Repubblica.

Nei casi dubbi e di particolare complessità il Dirigente Scolastico potrà poi contattare la Procura per i Minorenni per un confronto sul singolo caso, ottenendo indicazioni specifiche sulle modalità e sulle tempistiche della segnalazione.

5. COSA SUCCEDE DOPO LA SEGNALAZIONE.

Se viene segnalata una situazione di pregiudizio e c'è necessità di un intervento urgente, il Pubblico Ministero minorile avanzerà un ricorso al Tribunale per i Minorenni con le proprie richieste, altrimenti conferirà un incarico al Servizio Sociale territorialmente competente volto allo svolgimento di un'indagine psico-sociale sul nucleo familiare ed attenderà la relazione con le relative proposte.

La Procura minorile potrà integrare le informazioni dei servizi con supplementi di istruttoria, di solito tramite l'acquisizione di informazioni tramite la Sezione di Polizia Giudiziaria che opera presso la Procura.

All'esito dell'attività istruttoria il P.M. valuterà se:

- richiedere al Tribunale per i Minorenni provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale;
- conferire un mandato di monitoraggio al Servizio Sociale al fine di supportare il nucleo familiare per un ulteriore periodo;
- archiviare la segnalazione qualora l'ipotesi pregiudizio descritta non trovi riscontro o si sia risolta.

A tutela del segreto istruttorio e/o investigativo, l'Autorità Giudiziaria minorile non potrà fornire informazioni alla scuola sugli sviluppi del procedimento, né la scuola potrà ricevere comunicazione formale degli eventuali provvedimenti assunti dal Tribunale per i Minorenni.

Le decisioni del Tribunale per i Minorenni saranno comunicate solo alle parti processuali (genitori e tutore) e al Servizio Sociale.

Pertanto, sarà l'assistente sociale a condividere con l'istituzione scolastica eventuali informazioni rilevanti sulla condizione personale del minore e sulle decisioni dell'Autorità Giudiziaria.

REFERENTI PER ATTUAZIONE E AGGIORNAMENTO PROTOCOLLO
--

Al fine di garantire la più proficua attuazione del presente protocollo, oltre che per curarne l'eventuale aggiornamento e l'organizzazione di iniziative ed incontri formativi sulle materie che ne costituiscono l'oggetto, vengono individuati quali Referenti:

- Per la Procura Ordinaria di Rovereto, il Procuratore dott.ssa Orietta Canova;
- Per la Procura Ordinaria di Trento, il Sost. Procuratore dott.ssa Nadia La Femina;
- Per la Procura per i Minorenni di Trento, il Sost. Proc. Min. dott. Alessandro Magnolo;
- Per la Provincia Autonoma di Trento, la Dirigente generale del Dipartimento istruzione e cultura dott.ssa Francesca Mussino

CLAUSOLE FINALI

1. Trattamento dei dati personali.

Tutte le informazioni e i dati sensibili saranno acquisiti, trattati e gestiti dagli operatori interessati nel rispetto dei principi di minimizzazione, integrità, riservatezza, limitazione della finalità e liceità del trattamento, in modo da garantire la totale riservatezza e il rispetto della privacy secondo la normativa vigente ed in particolare si impegnano ad adottare tutte le misure tecniche e organizzative necessarie per proteggere i dati personali da accessi non autorizzati, perdita o divulgazione.

I dati raccolti saranno conservati per il tempo strettamente necessario. Al termine del trattamento, i dati saranno eliminati o archiviati in conformità alle disposizioni di legge, garantendo la riservatezza e la sicurezza.

2. Oneri finanziari.

Il presente Protocollo non comporterà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica nel suo complesso, né a carico dell'Amministrazione della Giustizia né della Provincia Autonoma di Trento, non contenendo clausole da cui possono derivare oneri a carico della finanza pubblica.

3. Monitoraggio e verifica.

Le Istituzioni che sottoscrivono il presente protocollo possono d'intesa attivare strumenti di monitoraggio e verifica periodica delle procedure per garantire il rispetto degli obiettivi del Protocollo.

4. Esclusione di ogni possibilità di rivalsa.

Nell'attuazione del presente Protocollo è esclusa la sussistenza di qualsiasi forma di responsabilità diretta o indiretta dell'Amministrazione rispetto a pretese di qualunque natura che fossero avanzate da soggetti terzi; è altresì esclusa ogni possibilità di rivalsa da parte del

soggetto stipulante nei confronti del Ministero della Giustizia, ove quest'ultimo fosse chiamato in giudizio da parte di terzi per l'attività svolta dall'Ufficio.

5. Pubblicizzazione nei rispettivi ambiti.

Ciascuna delle Parti curerà l'informazione in ordine alla stipula del presente Protocollo all'interno delle rispettive organizzazioni. La Procura ordinaria della Repubblica di Trento, la Procura ordinaria della Repubblica di Rovereto e la Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Trento si impegnano a garantire la partecipazione, tramite i propri magistrati in servizio e il personale di PG specializzato, ad occasioni di incontri formativi che si intenderà organizzare, diretti al personale delle scuole della Provincia Autonoma di Trento, sulle tematiche oggetto del presente protocollo, anche al fine di garantirne la massima attuazione e diffusione.

6. Trasmissione al Ministero della Giustizia e al Consiglio Superiore della Magistratura.

Il presente Protocollo d'intesa sarà trasmesso al Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, per opportuna conoscenza, non integrando una convenzione e non necessitando, pertanto, di preventiva autorizzazione alla luce della Circolare in materia convenzionale prot. DOG. N. 199613.U del 12.09.2023.

Sarà, altresì, trasmesso al Consiglio Superiore della Magistratura per comunicazione delle buone prassi adottate dagli Uffici giudiziari che lo sottoscrivono.

7. Trasmissione alle scuole dell'infanzia e alle istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo provinciale.

Il Dipartimento provvederà ad inviare il presente Protocollo d'Intesa a tutte le scuole dell'infanzia e alle istituzioni scolastiche e formative del sistema educativo

8. Entrata in vigore.

Il presente atto entra in vigore immediatamente e ha validità fino alla revoca o alla modifica dello stesso.

Trento, il

Il Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale Ordinario di Trento

Dott. Sandro Raimondi

Il Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale ordinario di Rovereto

Dott.ssa Orietta Canova

Il Procuratore della Repubblica f.f. presso il
Tribunale per i Minorenni di Trento

Dott.ssa Nadia La Femina

La Vicepresidente della Provincia autonoma
di Trento e Assessore all'istruzione, cultura e
sport, politiche per la famiglia, per i giovani e
per le pari opportunità

Dott.ssa Francesca Gerosa

La Dirigente generale del Dipartimento
istruzione e cultura

Dott.ssa Francesca Mussino